



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: "Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali."

Si trasmette, per il parere, lo schema di regolamento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Domenico Carcano

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”



Il Ministro della Giustizia

VISTO l'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

SENTITO il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del...;

ADOPTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

(Oggetto del regolamento. Definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge;
 - c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge
 - d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.

Art. 2

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissate le modalità di presentazione della domanda. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del ministero della giustizia.
2. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

3. Sull'ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria.

Art. 3

(Formulazione e consegna dei temi)

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed analizzando i principali orientamenti giurisprudenziali.
2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Art. 4

(Svolgimento delle prove scritte)

1. Il presidente della corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.
2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui

è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.
5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.
7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.
8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.
9. E' escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell'esame.
10. L'esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.
11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.
12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.
13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se si allontanano successivamente dagli stessi, non vi possono rientrare.
14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.
16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono

essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L'apposizione della sottoscrizione o di altro contrassegno da parte del candidato sui fogli consegnati rende nulla la prova.
18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova, si procede all'operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.
20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l'inserimento di due o più corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all'esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più corti di appello ad essa abbinate e quelli elaborati dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre corti di appello.
22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le

buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.

Art. 5
(Correzione delle prove scritte)

1. terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.
2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita. Nel caso di cui al periodo precedente, al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede autonomamente il segretario o un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale.
3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali e la corretta applicazione delle regole processuali.
4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.
5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19.. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.
7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato è valutato negativamente, se ne dà succinta motivazione.
8. terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei

- candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.
9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell'articolo 4.
 10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.
 11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

Art. 6
(Svolgimento delle prove orali)

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova.
2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.
3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge.
4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Le domande da rivolgere al candidato sono individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito *data base* alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.

5. Il *data base* e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del *data base* con decreto pubblicato sul sito del medesimo ministero. Fino alla predetta pubblicazione, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, è redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta.
7. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto periodo del medesimo comma e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel *data base* tutte le domande predisposte per ogni seduta.
8. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.
9. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia, le domande estratte e allo stesso rivolte e, per la sessione d'esame di cui al comma 6, anche tutte le domande predisposte a norma del predetto comma. Quando la prova orale è valutata negativamente, se ne dà succinta motivazione.
10. Il presidente della corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove orali.

Art. 7

(Modalità di alimentazione del *data base* e costituzione di una commissione permanente presso il ministero della giustizia)

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel *data base*. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.
2. Presso il ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di Cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del *data base* di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.
3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.
4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad apportare alle domande contenute nel *data base* ogni opportuna modifica per consentire

un'adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle già inserite. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dalla seconda sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.

5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

Art. 8

(Certificato per l'iscrizione nell'Albo)

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi. Chiedere il significato al CNF.

Art. 9

(Compensi)

1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», e successivi adeguamenti.
2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 è liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplenti che hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, un numero di candidati pari alla media dei candidati. La media dei candidati è ricavata sommando il numero complessivo di candidati esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati esaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso è altresì liquidato per intero ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento della media dei candidati e non superiore al centoventi per cento della medesima media. Per ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della media, il compenso fisso è ridotto in misura pari alla metà dell'importo previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni di cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano sono attribuiti a norma del comma 3.
3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero di candidati pari o superiore al centoventi per cento della media, è attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma:
 - a) dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 15 ottobre 1999;
 - b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui al quinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui al presente comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche con riguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi e supplenti.
5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 è in ogni caso aumentato a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, e successivi adeguamenti, per ogni elaborato

- scritto e, per le prove orali, per ogni candidato esaminato.
6. Il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario non può essere liquidato in assenza di un'attestazione di quest'ultimo da cui risulti l'inserimento delle domande nel *data base* a norma dell'articolo 6.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

....., Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli:

Relazione illustrativa

L'art. 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – recante la “Nuova disciplina della professione forense” – rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di disciplinare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali sulla base di specifici criteri previsti dalla citata disposizione primaria.

Il perimetro regolatorio assegnato al regolamento in parola comprende pertanto, in ossequio al dato letterale dell'art. 46, comma 6, della l. n. 247 del 2012, tutte le fasi della procedura di esame, dalla presentazione delle domande al rilascio del certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, ivi compresa la liquidazione dei compensi dei commissari che costituisce un aspetto indefettibile ai fini dello svolgimento dell'esame e fatta eccezione per gli aspetti specificamente regolati, in sede primaria, dalla legge n. 247 del 2012. La premessa logica di tale opzione attuativa è costituita dal chiaro riconoscimento degli effetti abrogativi prodotti dalla citata legge di riforma della professione forense rispetto alla disciplina previgente, costituita, in particolare, dal R.D.L. n. 1578 del 1933 e dal R.D. n. 37 del 1934, recante norme secondarie di attuazione del predetto regio decreto-legge. Si tratta, in particolare, di abrogazione tacita per nuova disciplina della materia, che ricorre tutte le volte in cui viene emanata una serie di disposizioni che, per un'intera materia, cioè per un insieme di fattispecie tra loro connesse, dettano una nuova disciplina – almeno in parte difforme, ma non necessariamente incompatibile – rispetto a quella già dettata con una o più disposizioni antecedenti.

In chiave funzionale, la direttrice fondamentale che governa il provvedimento è quella di individuare delle misure idonee ad assicurare al massimo grado la regolarità delle prove e, di conseguenza, la serietà delle selezioni dei candidati, all'esito di un'approfondita istruttoria, svolta da quest'amministrazione, in merito alle problematiche applicative sorte nel corso dell'espletamento delle sessioni d'esame e delle prassi applicative virtuose elaborate nel corso degli anni al fine di superare i profili critici emersi.

Quanto alla regolarità delle prove, gli interventi posti in essere sono risultati necessari, all'esito della richiamata istruttoria, al fine di garantire la piena uguaglianza tra i candidati ponendo ciascuno di loro nelle medesime condizioni di partenza.

In questo modo, si cerca di garantire che l'unico criterio di selezione dei candidati è costituito dal merito degli stessi, allo scopo di mantenere e vieppiù incrementare gli standard qualitativi dell'avvocatura italiana.

Obiettivo ultimo dell'intervento è quindi quello di assicurare agli utenti la massima professionalità dei professionisti incaricati di svolgere l'attività difensiva, di indubbia rilevanza costituzionale.

Una seria selezione in sede di accesso alla professione forense, da parte di qualificati componenti delle commissioni esaminatrici, in gran parte composte da soggetti provenienti dallo stesso mondo professionale, è indispensabile per facilitare la pur sempre necessaria attività di valutazione della preparazione professionale, che in ultima analisi spetta all'utente del servizio finale, che è quasi sempre privo delle necessarie competenze tecniche.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi è affidato alle seguenti previsioni innovative:

- a) obbligo di schermatura dei locali in cui si svolgono le prove scritte, a cura della competente direzione del Ministero dello sviluppo economico
- b) controllo dei candidati all'ingresso nei locali degli esami, da svolgersi sia con criteri casuali sia quando si ha fondato motivo di ritenere che il candidato rechi con sé degli oggetti che non possono essere introdotti (tra cui, in particolare, strumenti informatici idonei a memorizzare informazioni, anche in assenza di connessione internet)
- c) costituzione di un *data base*, a cura della Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, coadiuvata da una commissione permanente presieduta dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, destinato a contenere le domande che possono essere rivolte ai candidati nel corso delle prove orali; le domande sono immesse nel data base a cura delle commissioni esaminatrici distrettuali, nel corso di ogni sessione d'esame ed al termine le prove orali.

Il regolamento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento.

L'articolo 2 individua le modalità di presentazione delle domande per l'esame.

L'articolo 3 individua i criteri sulla base dei quali il Ministro della giustizia deve formulare i temi per le prove scritte, a norma dell'art. 46 della l. n. 247 del 2012. E' previsto altresì che i temi vengano trasmessi esclusivamente con modalità telematiche (a mezzo PEC) e, a tal fine, sono dettate specifiche disposizioni idonee a garantire la segretezza dei temi, mediante meccanismi di crittografia. In tal modo si supera l'inefficiente sistema vigente, che prevede che la consegna delle buste contenenti i temi abbia luogo materialmente e a cura del personale della polizia penitenziaria.

L'articolo 4 regola le modalità di svolgimento delle prove scritte, dettando disposizioni che, all'esito di un'approfondita istruttoria con le articolazioni competenti del Ministero della giustizia, sono risultate le più idonee a superare i profili dell'attuale assetto organizzativo dell'esame. Di seguito si espongono i punti più qualificanti della norma:

- 1) si prevede che, a cura del Ministero dello sviluppo economico, i locali degli esami siano obbligatoriamente sottoposti al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi; ciò al fine di evitare che la regolarità dell'esame sia compromessa dalla possibilità per i candidati di comunicare con estranei attraverso dispositivi tecnologici
- 2) si prevede che il personale preposto alla vigilanza dei locali sia tenuto a custodire gli oggetti dei candidati che, a norma del medesimo regolamento, non possono essere introdotti nei locali degli esami; tale divieto comprende espressamente anche dispositivi tecnologici che possono memorizzare informazioni o banche dati, al fine di impedire una facile elusione della schermatura di cui al punto 1);
- 3) è previsto che il personale preposto alla vigilanza possa invitare i candidati a sottoporsi alle operazioni di controllo e che in caso di rifiuto venga impedito al candidato di accedere ai locali degli esami; tale invito può essere rivolto sia in presenza di un fondato motivo di ritenere che il candidato rechi con sé oggetti di cui è vietato l'ingresso nei locali, sia in forza di una selezione "a campione" di un numero significativo di candidati da controllare; al fine di consentire una successiva verifica della congruità del numero dei candidati sottoposti a controllo è espressamente previsto che delle relative operazioni sia redatto verbale, ove va precisato il numero dei soggetti sottoposti a controllo e le generalità di candidati che hanno opposto un rifiuto;
- 4) è previsto che a ciascun candidato sia assegnato un tavolo separato per lo svolgimento degli elaborati individuato preventivamente secondo criteri casuali;
- 5) sono state riproposte le disposizioni previgenti in punto di durata della prova (sei ore), di

divieto di ammettere all'esame candidati che si presentino una volta che la dettatura è iniziata, l'obbligo di utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione, di inserimento degli elaborati e del cartoncino recante le generalità del candidato all'interno di buste chiuse mediante sigillo della commissione, nonché di trasferimento delle buste alla commissione istituita presso la corte di appello individuata mediante sorteggio;

6) E' previsto che il raggruppamento delle corti di appello preliminare al sorteggio possa essere compiuto anche mediante l'inserimento, unitamente ad una corte di appello che presenti un numero di domande particolarmente elevato (normalmente costituite dalle corti di Roma, Napoli, Milano) anche di due o più corti di appello di più modeste dimensioni: conseguentemente è previsto che gli elaborati scritti della corte di appello più grande siano ripartiti per la correzione tra due o più corti di appello e che gli elaborati di queste ultime siano corretti dalle commissioni costituite presso diverse corti di appello. Ciò al fine di consentire che le operazioni di correzione si svolgano celermente, in virtù di un equilibrato rapporto tra gli elaborati da sottoporre a correzione e il numero delle sottocommissioni costituite presso le corti.

L'articolo 5 disciplina la modalità correzione delle prove scritte, in conformità alle seguenti regole principali.

- 1) È previsto che la commissione possa disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti si svolgano presso i locali di un ufficio giudiziario diverso dalla corte di appello, purchè compreso nel distretto di quest'ultima. Ciò al fine di contenere al massimo le spese di trasferta e per limitare, ove possibile, il disagio per i componenti delle commissioni.
- 2) E' previsto, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni di correzione, che sia redatto un unico verbale per ciascun candidato e che sia data succinta motivazione dei giudizi negativi formulati. La disposizione è diretta a rendere manifesto l'iter logico che ha fondato il giudizio negativo della commissione, anche in vista del possibile ricorso innanzi al giudice amministrativo. Viene in tal modo rafforzato il tasso di trasparenza delle valutazioni negative, aggiungendo alla norma primaria (art. 46, comma 5, della legge 247/12, che dispone che le annotazioni positive o negative "costituiscono motivazione del voto") la previsione dell'obbligo di esplicitare le ragioni della valutazione negativa degli elaborati.
- 3) E' previsto che all'apertura della busta piccola contenente il cartoncino di colore bianco

recante le generalità del candidato provveda la commissione che ha proceduto alla correzione all'esito della correzione stessa; ciò al fine di garantire al massimo grado la trasparenza delle operazioni. L'elenco degli ammessi alle prove orali sarà evidentemente formato dalla corte di appello che ha provveduto all'apertura delle buste contenenti i cartoncini.

- 4) E' previsto che il candidato che dovrà sostenere per primo l'esame orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera.

L'articolo 6 si occupa di disciplinare lo svolgimento delle prove orali.

Le principali disposizioni dettate dal predetto articolo sono le seguenti:

- 1) Il calendario delle prove orali viene comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero, al fine di contenere i relativi costi;
- 2) E' previsto che nel caso in cui il candidato sia impedito a sostenere la prova orale nel giorno fissato, il differimento non possa essere superiore a 10 giorni dalla data di cessazione dell'impedimento stesso; si prevede, inoltre, che il presidente della commissione possa disporre la visita fiscale domiciliare, nel caso in cui l'impedimento è fondato su ragioni di salute, al fine di superare l'attuale incertezza in ordine alla sussistenza o meno del potere del presidente di disporre tale tipo di accertamento sanitario
- 3) E' previsto che le domande da rivolgere ai candidati nel corso della prova orale siano estratte, informaticamente, a sorte tra quelle contenute in un apposito data base alimentato dalle domande predisposte dalle commissioni e dalle sottocommissioni distrettuali. Per le prime due sessioni di esame successive alla data di piena operatività del data base attestata dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, è previsto che le domande che lo alimentano sono quelle predisposte per ciascuna seduta. Per le sessioni successive, è previsto che all'alimentazione del data base si provvede mediante l'inserimento, sempre ad opera delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali, di domande all'uopo formulate entro 15 giorni dalla conclusione delle prove orali. E' istituita presso il Ministero della giustizia una commissione permanente avente il compito di fornire alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati il supporto tecnico-giuridico necessario per elaborare un sistema informatico funzionale alla conservazione, classificazione ed estrazione delle domande. Successivamente alla predisposizione del data base la commissione permanente è chiamata a sottoporre a

controllo le domande contenute nello stesso, per apporvi ogni modifica necessaria al fine di meglio valutare la preparazione dei candidati. Rimane fermo il potere di ogni commissario di formulare domande a chiarimento, delle quali non è prevista, in ragione della loro specificità, l'immissione in banca dati.

- 4) Al fine di incrementare il tasso di trasparenza delle prove orali, è previsto che il contenuto delle domande rivolte ad ogni candidato sia riportato a verbale.

L'articolo 8 regola le modalità di rilascio del certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

L'articolo 9 disciplina i compensi dei componenti e dei segretari, effettivi e supplenti delle commissioni e del personale di vigilanza. La disciplina dei compensi è compiuta mediante rinvio al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», e successivi adeguamenti, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato nel corso dell'adunanza del 10 gennaio 2001 in risposta al quesito formulato dal Ministero della Pubblica Istruzione in merito ai compensi ai componenti le commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di geometra, perito agrario e perito industriale. Nel citato parere si legge, infatti, che la legge n. 4 del 1999, della quale il citato D.M. 15 ottobre 1999 costituisce attuazione, ha portata generale, in quanto “detta, tra l'altro, disposizioni specifiche nella materia complessiva degli ordinamenti professionali, con riferimento alla generale “normativa vigente in materia di accesso alle professioni” (art. 1, comma 18) senza alcuna distinzione tra procedimenti gestiti dal MURST ovvero da altre amministrazioni” e che, peraltro, “discriminare e differenziare il trattamento spettante ai componenti di commissioni esaminatrici nominati per identità di qualifiche e per l'espletamento di funzioni analoghe o simili determinerebbe probabilmente problemi di disparità di trattamento, difficilmente conciliabili con i precetti di cui agli artt. 3 e 36 Cost; pertanto, sotto tale profilo, vale il costante insegnamento per cui a fronte di incertezze di interpretazione normative (peraltro, come visto, insussistente) dev'essere privilegiata quella più conforme a costituzione.” Viene precisato che tale disciplina si applica sia ai componenti effettivi che a i componenti supplenti delle commissioni, tenuto conto che il citato DM del 1999 non contiene disposizioni volte a disciplinare il compenso dei supplenti. In ragione del fatto che spesso si verifica che l'attività di disamina dei candidati viene, a dispetto della qualifica formale, svolta nella maggior parte dai componenti supplenti viene delineato un sistema proporzionale per la liquidazione del compenso fisso idoneo ad evitare casi di disparità di trattamento tra i commissari. In particolare, viene previsto che la liquidazione abbia luogo in misura

corrispondente all'intero importo previsto dal citato D.M. del 15 ottobre 1999 in favore dei commissari che abbiano esaminato un numero di candidati pari alla media ottenuta ponendo al numeratore il numero complessivo dei candidati del distretto e al denominatore quello dei commissari della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, ovvero che abbiano, in ogni caso, esaminato un numero di candidati non inferiore all'80% della media così ottenuta e non superiore al 120% della stessa. Per i componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che abbiano, invece, esaminato un numero di candidati inferiore all'80% della media è previsto che il compenso fisso sia ridotto in misura della metà rispetto all'importo previsto dal D.M. 15 ottobre 1999. Ai componenti della commissione che, infine, abbiano esaminato un numero di candidati superiore al 120% della media è riconosciuto, in misura uguale tra loro, un compenso fisso pari all'intero importo previsto dal citato D.M. maggiorato di una somma corrispondente all'importo residuo all'esito della riduzione del compenso effettivamente operata per i commissari di cui al periodo precedente. E' quindi previsto che il delineato sistema di liquidazione trova applicazione anche per i segretari, effettivi e supplenti, delle commissioni. La soluzione adottata è in linea con quella già accolta da altre amministrazioni, come ad esempio nel caso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 giugno 2003, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico, in cui si è disciplinata la materia mediante rinvio ricettizio alle disposizioni generali del citato D.M. 15 ottobre 1999, dettando specifiche disposizioni esclusivamente in merito alle modalità di determinazione e liquidazione del compenso dei commissari aggregati e dei membri aggiunti, come già detto non previsti dal D.M. da ultimo citato; in particolare prevedendo che con riguardo a questi ultimi la liquidazione del compenso fisso abbia luogo in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta.

L'articolo 10 detta la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del regolamento.